Prot.

Santa Lucia di Piave, 19 gennaio 2012

Raccomandata A/R
Anticipata via fax 041 5242524

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE
della REGIONE VENETO
Dr. Luca Zaia
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 V E N E Z I A

Raccomandata A/R
Anticipata via fax 041 2792806

Ill.mo Sig.
ASSESSORE AL BILANCIO
della REGIONE VENETO
Roberto Ciambetti
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 V E N E Z I A

Raccomandata A/R
Anticipata via fax 049 8984643

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE
di ANCI VENETO
Dr. Giorgio Dal Negro
Via Rossi, 35
35030 R U B A N O (PD)

Oggetto: richiesta di annullamento/revoca. Patto di stabilità verticale. D.G.R.V. n. 1979 del 22.11.2011 e D.G.R.V. n. 2046 del 29.11.2011.

Questo Comune ha appreso dalla nota del 22.11.2011 prot. 545535 inviata dalla Regione Veneto, dalla lettera di pari data prot. 3527 inviata dal Presidente di Anci Veneto, nonché dalla stampa locale che la Regione Veneto ha indetto con D.G.R. n. 1979 del 22.11 u.s. una nuova procedura per la distribuzione agli Enti Locali di spazi finanziari in base all'art. 1, commi 138 e ss. della legge 220/2010, per un totale di €. 40.000.000,00, sulla base di un accordo intervenuto in pari data tra l'Anci Veneto ed il Presidente della Giunta Regionale.

Successivamente, il giorno 29.11 u.s., con delibera n. 2046, la Giunta regionale ha approvato l'elenco degli Enti (109 Comuni e 5 Province) che beneficeranno della ripartizione della ulteriore suddetta somma di €. 40.000.000,00.

Questo Comune è stato escluso dal beneficio in quanto non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009, condizione richiesta, unitamente al rispetto del patto di stabilità per il 2010 ed ad altri criteri, per accedere alla ripartizione del fondo, dalla D.G.R. n. 1979 del 22.11.2011, in analogia con quanto previsto dalla precedente D.G.R.V. n. 1757 del 26.10.2011, giusto accordo intervenuto tra l'Anci regionale e la Regione stessa.

Si ha motivo di ritenere che la D.G.R. n. 1979 del 22.11.2011 sia illegittima, iniqua e contraddittoria, sia per i tempi e le modalità in cui è avvenuta l'adozione della delibera, sia per i criteri di ripartizione del fondo.

Sotto il primo profilo, essendo il termine previsto dall'art. 1 comma 140 L. 220/2010 fissato al 15 settembre, appare evidente che gli enti locali, per poter essere in grado di effettuare la prescritta comunicazione, dovevano essere previamente informati dalla Regione sia delle disponibilità finanziarie, sia dei criteri di ripartizione. Nel caso in esame, sia la delibera 1757 sia quella successiva 1979/2011 sono intervenute successivamente al predetto termine (e pubblicate il 15.11.2011 e il 13.12.2011).

Sotto il secondo profilo, il criterio del rispetto del patto di stabilità da parte dei Comuni, previsto per l'accesso al plafond, appare oggettivamente iniquo in quanto non rappresenta di per sé indice di una condotta realmente virtuosa da parte degli Enti Locali. Inoltre, detto criterio non è previsto dall'art. 1, commi 138 e ss. della L. 220/2010 quale requisito fondamentale per la partecipazione al riparto del fondo regionale in questione.

Non si può non registrare a riguardo la palese contraddizione delle delibere in oggetto rispetto alle dichiarazioni pubbliche delle principali istituzioni regionali di ferma censura del meccanismo del patto di stabilità in quanto, oltre che astruso, anche non realmente indicativo delle azioni virtuose adottate da un'amministrazione comunale.

A maggior motivo, non si può sottacere la non ragionevolezza della posizione assunta dall'Anci Veneto che, anziché proporre criteri e parametri di virtuosità economico-finanziaria idonei a misurare la reale salute finanziaria dei comuni, si è limitata alla semplicistica condivisione con la Regione del criterio del rispetto del patto. Il comportamento dell'Anci Veneto ha finito così per legittimare tale "meccanismo", aspramente censurato invece dalla stessa associazione in sede veneta e nazionale.

La circostanza poi che si è stabilito il requisito del rispetto del patto per il biennio 2009-2010 aggrava tale contraddittorietà in quanto, sulla base della legislazione attualmente vigente (art. 20, c. 2, lett. b) del d.l. n .98/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011, che conferma sotto questo profilo l'art. 14, comma 3 , lett. b) del d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010), il criterio del rispetto del patto di stabilità ai fini della valutazione della virtuosità dell'ente locale va comunque riferito all'ultimo anno certificato e non al biennio. Tale requisito appare pertanto non equo e ingiustamente penalizzante, tenuto conto che nel 2009 si è verificato il più alto numero di enti sforatori per la necessità di effettuare i pagamenti dei lavori pubblici, in un momento di crisi e stretta creditizia, proprio per attenuare gli effetti della crisi economica internazionale, già incidenti pesantemente sul tessuto produttivo locale (vedi D.G.R. n. 1757/2011).

In questo modo il Comune di Santa Lucia di Piave, con un'altra cinquantina di comuni, è stato escluso dal riparto, avendo come unico torto quello di aver cercato di rispettare i contratti stipulati con gli appaltatori delle opere pubbliche realizzate e la rigorosa normativa nazionale ed europea finalizzata a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In ogni caso, il Comune di Santa Lucia di Piave si è autoapplicato, entro i termini di legge, tutte le pesanti sanzioni previste per il mancato rispetto del patto 2009 ed è immediatamente rientrato nei limiti del patto nel corso dell'esercizio successivo 2010, come regolarmente certificato. Oltretutto, per ironia della sorte, nell'ambito di uno studio predisposto nel 2011 da un Gruppo Consigliare della stessa Regione Veneto, il Comune di Santa Lucia di Piave è risultato, sulla base di criteri più veritieri, il Comune più virtuoso della Provincia di Treviso.

Le censure mosse con la presente trovano conforto nelle decisioni assunte, nell'ambito della propria autonomia, nella stessa materia da altre regioni. La Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna – per citare alcuni esempi – hanno affrontato la problematica in modo ben diverso e più efficace con il Consiglio delle Autonomie Locali, l'Anci Regionale e l'Unione delle Province di quanto non abbia fatto la Regione

Veneto. La Lombardia, con D.G.R. n. 2408 del 26.10.2011, ha approvato un accordo da sottoscrivere con gli organismi rappresentativi sopra citati chiedendo formalmente un loro Parere in merito. L'accordo rappresenta un modello condiviso di certificazione e indica criteri di riparto non illogici come quelli deliberati dalla Giunta Regionale del Veneto. Orientamento similare ha seguito la Regione Emilia Romagna. In entrambi i casi, comunque, sono stati privilegiati requisiti che rappresentano più concretamente lo stato di salute economico-finanziaria di un ente quali, ad esempio, la disponibilità di cassa e l'effettiva liquidità delle spese d'investimento (Regione Lombardia), il volume delle opere pubbliche effettivamente realizzate nel tempo e le politiche di riduzione del debito pro capite (Regione Emilia Romagna).

Tutto ciò premesso, questo Comune invita caldamente la Regione Veneto ad annullare/revocare la D.G.R. n. 1979 del 22.11.2011 attese le rilevanti incongruità che penalizzano questo ente che risulta, semmai, virtuoso sotto numerosi altri profili più rilevanti e più meritevoli di riconoscimento. Si invitano altresì la Regione e la stessa Anci Regionale ad adottare in futuro criteri di ripartizione condivisi con i Comuni (come può altrimenti rappresentarli!) e rispondenti, da un lato, ad effettivi parametri di virtuosità economico-finanziaria e, dall'altro, al conseguimento dell'obiettivo di privilegiare quegli interventi in grado di generare effetti immediati e positivi, velocizzando i pagamenti alle imprese delle pubbliche amministrazioni veneto.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Fiorenzo Fantinel